

Risposta n. 189

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 88, comma 4, del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La Fondazione Alfa (nel seguito "*Fondazione*") il cui scopo originario era quello di assistenza benefica e sociale, nonché di qualificazione professionale ed elevazione culturale e morale dei lavoratori, nel corso degli anni ha modificato il proprio modello operativo, assumendo un ruolo centrale nell'implementazione di un programma intersettoriale nel campo dell'innovazione sociale, della finanza sociale e del Terzo Settore.

A tal fine, oltre alla dotazione patrimoniale volta a consentire alla *Fondazione* di perseguire le proprie finalità, si rende necessario l'intervento della Fondazione Beta a sostegno dei costi da sostenere nei primi anni di attività (fase di "start up").

Nello specifico, Fondazione Beta ha deliberato, a beneficio della *Fondazione* istante, uno schema erogativo su base triennale che si sostanzia nella copertura dei costi che quest'ultima fondazione dovrà sostenere nell'ambito della propria attività di *impact investing*.

Tali erogazioni saranno rilevate tra i ricavi nel rendiconto gestionale in modo da chiudere l'esercizio in pareggio.

Ciò posto, la *Fondazione* chiede di conoscere se, nell'ipotesi in cui assuma la qualifica di ente commerciale, sono imponibili i contributi erogati dalla partecipante Fondazione Beta al fine di coprire i costi nei primi anni di attività, precisando che la qualificazione dell'ente (commerciale o non commerciale) esula dall'oggetto dell'interpello in esame.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La *Fondazione* ritiene che, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle proprie attività istituzionali comporti la qualifica di ente commerciale, le erogazioni oggetto del citato piano erogativo debbano essere considerate non imponibili ai sensi dell'articolo 88, comma 4, del Tuir.

Ciò in quanto i contributi in questione sono trasferimenti che trovano causa nel rapporto fondatori-fondazione (assimilabile a quello partecipativo) ed il transito delle somme corrisposte dai partecipanti nel conto economico (rendiconto gestionale) lascia impregiudicata la natura di apporto delle somme e l'applicabilità dell'articolo 88, comma 4, del TUIR.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare occorre ricordare che un ente, per potersi qualificare come non commerciale, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c) del Tuir, non deve avere, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 73 del Tuir stabilisce che, per oggetto principale, deve intendersi quello considerato essenziale ai fini della realizzazione degli scopi primari indicati dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Nel caso di specie sembrerebbe che l'oggetto principale consista nello svolgimento di attività di *impact investing* e, in particolare, nell'attività di *social venture capital*.

Tale attività consiste nell'impiego di capitali in iniziative imprenditoriali con finalità sociali e con diversi livelli di rischio e di rendimento (titoli a reddito fisso, *private equity*, *public equity*, *asset* reali, strumenti ibridi come i *social impact bond*, ecc).

Si tratta, in sostanza, di un'attività finanziaria qualificabile come commerciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 55 del Tuir, nonché degli artt. 2195 e 2082 c.c.

Ne deriva che l'ente è qualificabile come commerciale, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) del Tuir.

Ciò detto, il dubbio interpretativo riguarda la qualificazione fiscale dei contributi che la fondazione istante riceverà al fine di coprire i costi necessari per la realizzazione dei propri progetti, al fine di avere un rendiconto gestionale in pareggio.

Ai sensi dell'articolo 2426 del c.c. i contributi devono essere contabilizzati nel rispetto del principio generale della competenza economica e riportati in bilancio nelle specifiche voci in relazione alle loro finalità.

Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR sono considerati sopravvenienze attive "*i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.*".

In deroga a tale principio i successivi commi 4 e 4-bis del citato articolo 88 stabiliscono che "*Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui*

all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni" e che la rinuncia dei soci ai crediti non si considera sopravvenienza attiva solo fino a concorrenza del relativo valore fiscale.

Ne deriva che se da un lato l'articolo 88, comma 4, del TUIR, debba riferirsi anche ad enti diversi da quelli societari, può trovare applicazione anche nei confronti degli apporti di capitale operati da parte di analoghi soggetti conferenti, come i fondatori, nell'ambito della fondazione, dall'altro il trattamento della totale irrilevanza fiscale di cui al comma 4 dell'articolo 88 del TUIR è limitato agli apporti effettuati in forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale.

Diversamente, il legislatore prevede il concorso alla formazione del reddito delle liberalità e dei diversi tipi di contributi finalizzati a sostenere direttamente l'attività commerciale, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi. Tali ultime liberalità prescindono dal soggetto che le eroga.

L'inquadramento in una delle categorie di contributi (in conto esercizio, in conto impianti, in conto capitale) dipende dalla destinazione degli stessi e dalle condizioni che ne riconoscono la spettanza, potendo anche essere erogati dai soci (o dai partecipanti un ente).

Con riferimento al caso di specie, la destinazione delle somme ricevute trova riscontro nella documentazione integrativa presentata dall'*Istante* nella parte in cui lo stesso evidenzia che per i contributi per il finanziamento di progetti, la Raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, prevede la movimentazione del conto economico ritenendo corretta la rappresentazione in bilancio secondo cui "*i contributi sono considerati come proventi dell'e.n.p. e come tali confluiscono nel conto economico il quale accoglie gli oneri riferibili alla realizzazione del progetto. Questa modalità di rappresentazione permette di esplicitare attraverso il conto economico la dinamica degli oneri e dei proventi riguardanti i progetti in corso di svolgimento nell'esercizio*". Sulla base di tali raccomandazione, l'*Istante*, "*pur non sussistendo obblighi statutari o deliberati dal consiglio di amministrazione che obblighino la*

Fondazione a chiudere l'esercizio in pareggio (...), ha ritenuto di aderire alle suesposte indicazioni, movimentando - al ricevimento delle erogazioni da Fondazione Beta - la voce "Proventi" del conto economico (...) stante che le suddette contribuzioni non rappresentano un aumento permanente del proprio patrimonio (come si evince dalle delibere del CdA di Fondazione Beta in cui i trasferimenti a Fondazione Alfa sono effettuati sempre a titolo di "realizzazione delle attività di start up" o analoghe dizioni".

Alla luce di quanto esposto, nel presupposto della corretta applicazione delle regole contabili sopra richiamate dall'Istante, si ritiene che le somme ricevute, non avendo natura meramente patrimoniale, assumano una propria rilevanza reddituale.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)